



I SEMPLIFICATI «PER CASSA»

a cura di Fabrizio Giovanni Poggiani



REGIME DI CASSA

- il quadro «RG» deve essere compilato dai soggetti in regime di contabilità semplificata, ai sensi dell'art. 18, D.P.R. 600/1973
- il quadro, di per sé, non presenta novità di rilievo ma deve essere compilato tenendo conto del nuovo «principio di cassa» in luogo di quello di competenza, ai sensi del novellato articolo 66 del TUIR
- in tale quadro sono stati eliminati i righi relativi alle «rimanenze finali» (rigi «RG8 e «RG9», presenti nel modello precedente, con l'inserimento del rigo «RG38» destinato al «monitoraggio» delle rimanenze finali)

Altri dati		Situazione	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento	Crediti per imposte pagate all'estero	Altri crediti
		1	2	3	4
RG37 Dati da riportare nel quadro RN					
(di cui da art.5	5	Ritenute	Eccedenze di imposta	Acconti versati	Imposte delle controllate estere
	,00)	6	7	8	9
		,00	,00	,00	,00
RG38 Rimanenze finali		Insussistenza rimanenze	Art. 92	Art. 93	Art. 94
		1	2	3	4
			,00	,00	,00

REGIME DI CASSA

Ulteriori situazioni

- **con riferimento ai costi relativi ai beni concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento «non» sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile (comma 36-quaterdecies, art. 2, D.L. 138/2011)**
- **si applica un regime di semplificato «improntato alla cassa» ma di fatto «ibrido»**
- **il reddito del periodo d'imposta in cui si applicano del disposizioni, di cui all'art. 66 del TUIR è ridotto dell'importo delle «rimanenze finali» (Agenzia delle Entrate, circolare 13 aprile 2017 n. 11/E § 4.2)**
- **al fine di evitare salti e/o duplicazioni d'imposta, sia in sede di prima applicazione del nuovo art. 66 sia tutte le volte in cui le imprese passano da un regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi (Agenzia delle Entrate, circolare 13 aprile 2017 n. 11/E)**

SPESE DEDUCIBILI PER CASSA

- Acquisto di merci destinate alla rivendita, beni impiegati nel processo produttivo o incorporati nei servizi, nonché materiali di consumo;
- Utenze;
- Spese condominiali;
- Imposte comunali deducibili;
- Assicurazioni;
- Interessi passivi;
- Spese di rappresentanza, nel limite previsto dall'art. 108, co. 2, del Tuir.

SPESE DEDUCIBILI PER COMPETENZA

- Ammortamenti e leasing (art. 102 del TUIR);
- Perdite di beni strumentali e su crediti (art. 101 del Tuir);
- Accantonamenti di quiescenza e previdenza (art. 105 del Tuir);
- Spese per prestazioni di lavoro (art. 95 del Tuir);
- Oneri di utilità sociale (art. 100 del Tuir);
- Spese relative a più esercizi (art. 108 del Tuir);
- Oneri fiscali e contributivi (art. 99, co. 1 e 3, del Tuir);
- Interessi di mora (art. 109, co. 7, del Tuir).

RISPOSTA TELEFISCO

REGIME DI CASSA

le quote delle plusvalenze di beni strumentali, realizzate ante 2016 e rinviate ai periodi di imposta successivi, continuano a concorrere alla formazione del reddito con le stesse modalità previste dal comma 4 dell'art. 86 del TUIR, in maniera del tutto analoga a quanto avviene per le plusvalenze realizzate in costanza del regime di cui all'art. 66 del TUIR che è stato definito un regime "misto" cassa-competenza.

Allo stesso modo, le **quote delle spese di manutenzione ordinaria sostenute ante 2016 (eccedenti i limiti del comma 6 dell'art. 102 del TUIR) - la cui deduzione è stata rinviata nei periodi di imposta successivi - continuano a concorrere alla formazione del reddito secondo quanto previsto dal citato comma 6, in quanto il passaggio al regime di cassa non altera la deducibilità dell'eccedenza in quote costanti nei cinque esercizi successivi a quello di competenza. Ad analoghe conclusioni si giunge, tra l'altro, per la deduzione dell'eccedenza delle spese di manutenzione ordinaria sostenute successivamente al 2016. Tali spese sono, infatti, deducibili secondo il criterio di cassa ma comunque nei limiti del comma 6 dell'art. 102 del TUIR.**

REGIME DI CASSA

La «rottamazione» del magazzino

Se ne parla da quando il regime è stato presentato come «novità» assoluta, ma il più grande problema riguarda la cosiddetta «**rottamazione del magazzino**».

Infatti, in ossequio alle disposizioni vigenti (comma 18, art. 1 della Legge di Bilancio 2017) dispone che ***«il reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 66 (...) è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito di esercizio precedente secondo il principio di competenza»***.

Se, a tali disposizioni, si aggiungono quelle indicate dal comma 3, dell'articolo 8 e del comma 2, dell'articolo 56 del TUIR, è di tutta evidenza che **al crearsi di una perdita nel primo esercizio di adozione del nuovo regime, la detta perdita diventa soggetta alle limitazioni appena indicate e non può essere riportata negli esercizi successivi**.

Resta necessaria la redazione dell'inventario finale in ossequio alle norme civilistiche e all'articolo 9, D.L. 2/03/1989 n. 69 .



REGIME DI CASSA

Con riferimento alla compilazione del quadro di riferimento («RG») si segnala quanto segue:

- **eliminazione dei righi «RG8» e «RG9» destinati, in passato, all'indicazione delle rimanenze finali** (l'ammontare deve essere indicato nel nuovo rigo «RG38»)
- **l'indicazione delle rimanenze iniziali, suddivise per tipologia, deve essere fatta al rigo «RG13»** con la conseguente eliminazione del rigo «RG14», riservato in passato alle esistenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

Determinazione
del reddito

Artigiani

☐

Rientro
lavoratrici/lavoratori

L. 238/2010

Art. 16 D.Lgs.
147/2015

☐

RG2 Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art 85		(di cui 1 con emissione di Fattura		2					
		,00			,00				
RG3 Altri proventi considerati ricavi					,00				
RG5 Ricavi non annotati nelle scritture contabili		Parametri e studi di settore		3					
		1 ,00 2 Maggiorazione			,00				
RG6 Plusvalenze patrimoniali		(di cui 1		2	,00				
RG7 Sopravvenienze attive					,00				
RG10 Altri componenti positivi	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00
	37	38	,00						
RG12 A) Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG2 e RG10)				39		,00			
RG13 Esistenze iniziali		Art. 92		Art. 93	Art. 94				
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00



REGIME DI CASSA

Con riferimento alla compilazione del quadro di riferimento («RG») si segnala che, di conseguenza, **l'ammontare deve essere indicato nel nuovo rigo «RG38» «Rimanenze finali» della sezione «Altri dati», pur non incidendo sulla determinazione del reddito**

Altri dati

Situazione		Crediti di imposta sui redditi comuni di investimento		Crediti per imposte pagate all'estero		Altri crediti	
1		2	,00	3	,00	4	,00
RG37 Dati da riportare nel quadro RN							
Ritenute		Eccellenze di imposta		Accontati versati		Imposte delle controllate estere	
5	,00	6	,00	7	,00	8	,00
Insussistenza rimanenze		Art. 92		Art. 93		Art. 94	
1		2	,00	3	,00	4	,00
RG38 Rimanenze finali							

RISPOSTA TELEFISCO

REGIME DI CASSA

Le imprese minori che intendono optare per il regime di contabilità ordinaria devono redigere l'apposito "prospetto delle attività e passività" di cui all'articolo di cui all'articolo 1 del Dpr 16 aprile 2003, n. 126 (Regolamento per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di IVA, di scritture contabili e di trasmissione telematica). Detto articolo dispone che, "Nei casi di passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria, le attività e le passività esistenti all'inizio del periodo di imposta sono valutate con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, e riportate sul libro degli inventari o su apposito prospetto da redigere entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente."

La norma di riferimento dispone, quindi, che il prospetto – da esibire a richiesta degli Uffici - va solo redatto, e non più vidimato o bollato, entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente, applicando i criteri di valutazione delle singole poste indicati nel Dpr n. 689 del 1974.



REGIME DI CASSA

Le alternative contabili per la gestione del regime di cassa	
Metodo 1	Tenuta di due registri distinti (Incassi/pagamenti)
Metodo 2	Tenuta dei registri Iva con annotazione separata delle operazioni non Iva e indicazione dell'importo complessivo dei mancati incassi/pagamenti alla data del 31 dicembre
Metodo 3	Tenuta dei registri Iva con annotazione separata delle operazioni non Iva senza annotazioni dell'importo incassato/pagato per effetto della coincidenza tra data di registrazione del documento e data di incasso/pagamento del medesimo documento

RISPOSTA TELEFISCO

REGIME DI CASSA

Come chiarito con la circolare n. 1/E del 2018, la registrazione nel corso del 2018, e comunque non oltre il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2017), effettuata in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, concorrerà alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2017. La registrazione in data successiva al 30 aprile, invece, tenuto conto del tenore letterale dell'art. 19 del Dpr n. 633/72, comporterebbe la perdita del relativo diritto alla detrazione dell'imposta sull'acquisto, atteso che l'imposta, per il caso in esame, può essere detratta nella dichiarazione IVA annuale dell'anno in cui il diritto è sorto, ovvero l'anno 2017.

Ai fini delle imposte dirette, qualora per la casistica rappresentata la fattura sia registrata nel corso del 2018, l'opzione per la determinazione del reddito prevista dall'art. 18, comma 5, del Dpr 600/73, comporta la deducibilità del costo nell'anno 2018, in quanto ai sensi della citata norma si presume che la data di registrazione del documento coincida con quella in cui è avvenuto il relativo pagamento.

RISPOSTA TELEFISCO

REGIME DI CASSA

La circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, al paragrafo 6.5, nel descrivere i criteri di applicazione dell'“opzione per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti”, di cui all'articolo 18, comma 5, del Dpr n. 600 del 1973, chiarisce espressamente che “resta fermo l'obbligo di separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA, con le modalità sopra descritte.”. In particolare, ci si riferisce alle indicazioni contenute nel precedente paragrafo 6.3 - cui si rinvia - ove è chiarito che “Relativamente, invece, alle altre operazioni:

- **i componenti positivi o negativi che concorrono alla determinazione del reddito di impresa secondo il principio di cassa, ma non sono considerate né cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini IVA [ovvero le cd operazioni “fuori campo IVA”] - devono essere registrate entro 60 giorni dal momento in cui si considera rilevante l'operazione, ossia dalla data dell'avvenuto incasso o pagamento [secondo il principio stabilito dal citato [art. 9](#) del Dl n. 69 del 1989, nonché dall'articolo 1 del Dm n. 154 del 1989];**
- i componenti positivi e negativi che non concorrono alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa (ad esempio gli ammortamenti, le spese per il personale dipendente v. par. 3.2.), devono essere annotati nei registri IVA entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, in coerenza con quanto stabilito dal comma 2 con riferimento alle registrazioni negli appositi registri cronologici istituiti ai fini delle imposte sul reddito.”.

TASSAZIONE DIVIDENDI

- come indicato dal D.M. 26/05/2017 è stata incrementata dal **49,72% al 58,14%** la **percentuale di concorrenza al reddito complessivo degli utili derivanti da partecipazione in società e/o enti soggetti IRES** qualificate non detenute nell'ambito dell'impresa e qualificate e non, non detenute nell'esercizio d'impresa
- **sugli utili da partecipazione non qualificata si rende applicabile la ritenuta a titolo d'imposta del 26%**
- **la nuova percentuale è applicabile agli utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016** (quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, agli utili formati a partire dal 2017)

Periodo di realizzo degli utili	Percentuale da tassare
Fino all'esercizio in corso al 31/12/2007	40%
Dall'esercizio successivo (2008) sino al 31/12/2016	49,72%
Dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016 (2017 in generale)	58,14%